



FONDAZIONE  
PATRIMONIO UNESCO  
SICILIA

**STATUTO**

## STATUTO

### FINALITA'

#### Art. 1.

1. E' promossa, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, dell'articolo 64, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, l'istituzione di una Fondazione denominata "**PATRIMONIO UNESCO**" con la finalità di divulgare e promuovere nell'ambito dell'educazione, della scienza, della cultura e dell'istruzione, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico e monumentale della Sicilia.

### SEDE

#### Art. 2.

1. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, nella sede dell'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali e alla P.I., in via delle Croci n. 8, la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della regione siciliana.

### ATTIVITA' E SCOPI

#### Art. 3.

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, la Fondazione contribuisce alla promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei siti iscritti al "patrimonio universale dell'Unesco"; la candidatura di nuovi siti per l'inserimento nella lista patrimonio Unesco.
2. La Fondazione può promuovere conferenze, seminari, congressi, mostre, assegnare borse di studio, conferire premi, assumere ogni iniziativa, anche di natura editoriale, ritenuta coerente con le proprie ragioni istitutive.
3. La Fondazione opera nel settore della progettazione e pianificazione culturale, dell'informazione e dell'editoria promuovendo iniziative atte a diffondere studi, ricerche, progetti, notizie utili a una maggiore conoscenza e diffusione dei problemi che interessano la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
4. La Fondazione, per il perseguimento delle finalità sociali può stipulare con istituzioni universitarie italiane e straniere, con enti locali e con altri enti pubblici e privati nazionali ed esteri, accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni di carattere scientifico, tecnico, economico, letterario, artistico, sociologico, giuridico o di altro genere, pertinenti alle proprie finalità, e partecipare ad istituzioni, enti, associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi o complementari ai propri.
5. Tali scopi vengono perseguiti attraverso contributi a:
  - I. - la tutela e la valorizzazione del "Network patrimonio Unesco";
  - II. - la redazione dei piani e la gestione per i siti che fanno parte del Patrimonio UNESCO;
  - III. - la promozione di nuovi siti candidabili a far parte della lista del patrimonio UNESCO;
  - IV. - la tutela, la valorizzazione e la promozione di beni d'interesse ambientale e culturale;
  - V. - la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - VI. - la promozione della cultura, dell'arte e lo sviluppo sostenibile;
  - VII. - la promozione dell'attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione;  
*e inoltre attraverso:*
    - I. - la realizzazione di un centro di documentazione multimediale, di uno spazio espositivo di arte contemporanea e di un Museo del Mediterraneo;

- II. - la cura, la tutela, la conservazione e l'arricchimento di un proprio archivio, e la promozione dell'attività di ricerca ad esso legata;
- III. - borse di studio, concorsi e premi a favore di giovani studiosi e ricercatori.
6. Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la Fondazione:
- a. promuove, progetta, organizza e gestisce attività formative e seminari che saranno rivolte anche ai Paesi in via di Sviluppo e dell'area euromediterranea;
  - b. promuove e organizza ricerche, corsi, convegni, mostre, documentari e pubblicazioni;
  - c. amministra e gestisce i beni di cui sarà proprietaria o concessionaria, garantendo che esse vengano conservati nel rispetto delle loro caratteristiche artistiche e storiche;
  - d. apre al pubblico le proprietà acquisite che abbiano una destinazione museale;
  - e. organizza e promuove viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, manifestazioni e spettacoli.

## **ORGANI**

### Art. 4.

#### Consiglio di amministrazione

1. Nel rispetto delle norme del Codice civile, la Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato da:

- a. Tre componenti e tra questi il presidente designato dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali della Regione Siciliana;
- b. due componenti e tra questi il vice presidente con funzioni vicarie, designati dal presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma o altro idoneo mezzo di rapida comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i consiglieri possono essere riconfermati.

### Art. 5.

#### Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e per l'esercizio delle sue funzioni può delegare il vicepresidente.

### Art. 6.

#### Direttore

Il direttore generale è responsabile delle attività, della struttura e del coordinamento esecutivo delle attività programmate.

Il Direttore esercita la direzione e il coordinamento scientifico e culturale generale della Fondazione e ogni altro compito delegatogli dal Consiglio di Amministrazione, dirige e seleziona il personale, garantisce il collegamento tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico.

#### Art. 7.

##### Comitato Scientifico

La Fondazione si avvale di un Comitato Scientifico che dura in carica cinque anni. Viene nominato e rinnovato contestualmente al Consiglio di Amministrazione. E' formato da: due componenti designati dall'assessore Regionale per i Beni Culturali della Regione Siciliana; **tre** componenti e tra questi il presidente designati dal presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno per elaborare i programmi generali di lavoro e li sottopone al Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 8 .

##### Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti che vengono nominati contestualmente al consiglio d'amministrazione e decadono contestualmente. Due componenti sono nominati dall'assessore regionale per i Beni Culturali della regione siciliana ed un componente dal presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO.

#### Art. 9.

##### Compensi e rimborsi

I compensi dei componenti degli organi della Fondazione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti.

### **PATRIMONIO, CONTRIBUTI ED ENTRATE**

#### Art. 10.

Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono costituiti da:

1. contributo dell'Assessorato per i Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, secondo la normativa e le disponibilità di bilancio;
2. altri contributi della Regione Siciliana e da enti locali;
3. conferimento da parte della regione siciliana di un immobile da adibire a sede della Fondazione, che sarà individuato con apposito provvedimento degli organi competenti;
4. elargizioni e donazioni fatte da enti o da privati;
5. beni mobili ed immobili che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo;
6. proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
7. proventi dei diritti di autore propri;
8. proventi derivanti da contratti di formazione, ricerca, sponsorizzazione e promozione;
9. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni.
10. altri proventi da attività e per iniziative ricomprese nello statuto.

#### Art. 11.

1. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

5. Il bilancio viene approvato dal consiglio di amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
6. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. La deliberazione che approva il bilancio di esercizio, con i relativi allegati, deve essere trasmessa entro cinque giorni dall'approvazione all'assessore ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della regione siciliana, organo di vigilanza e di controllo.
7. Il bilancio di esercizio si intende definitivamente approvato decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'assessorato regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della regione siciliana, se non intervengono osservazioni entro il suddetto termine.
8. L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

#### Art. 12

1. Il Direttore predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro il 30 ottobre.
2. La deliberazione con i relativi allegati, deve essere trasmessa entro cinque giorni dall'approvazione dell'assessorato regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della regione siciliana, organo di vigilanza e di controllo.
3. Il bilancio preventivo si intende definitivamente approvato decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'assessorato regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della regione siciliana, se non intervengono osservazioni entro il suddetto termine.

### **CESSAZIONE ATTIVITA'**

#### Art. 13

Nel caso di estinzione della Fondazione i suoi beni patrimoniali sono trasferiti alla regione siciliana.

### **MODIFICHE DI STATUTO**

#### Art. 14

Ferme restando le disposizioni di legge e le finalità della Fondazione, eventuali modifiche dello statuto, dettate da indifferibili esigenze funzionali, devono essere approvate dal consiglio di amministrazione con voto unanime.

Repertorio n. 67890

Raccolta n. 6350

Registrato: Palermo 10 ottobre 2005